

DETERMINA N. 05 DEL 25/01/2021**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE ME.PA. –
PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE.**

Il sottoscritto Pietro Andolfi, in qualità di Amministratore Unico della Santa Marinella Servizi S.r.l., giusta nomina assembleare del 21/05/2020,

Visti e Richiamati:

- la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 e nei provvedimenti attuativi, tra cui i decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, nonché il D.P.R. n. 62/2013;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, in ultimo aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 1208 del 22/11/2017;
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001 – *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* - che, all'art. 54 bis (introdotto dalla L. 190/2012), prevede che, fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato e sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia oltre che alle autorità di giustizia preposte;
- la Determinazione Anac n. 6 del 28 Aprile 2015 – *“Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. (Cd Whistleblower)* – che indica le procedure che l'A.N.AC. intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria e che possono costituire un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
- la Legge 30 Novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (GU n.291 del 14-12-2017)* - che, in sostanza, modifica il dettato dell'art. 54 bis del Dlgs 165/2001 nella parte in cui prevede l'applicazione di particolari sanzioni pecuniarie a carico del RTPC che non ottemperi ad attivare procedure di inoltro e gestione delle segnalazione ovvero in modo difforme rispetto al dettato del comma 5 della stessa Legge;

Atteso che: il Responsabile RPTPC deve:

1. predisporre sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
2. garantire che l'identità del segnalante venga protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
3. nel procedimento disciplinare, garantire che l'identità del segnalante non venga rilevata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente necessaria per la difesa dell'incolpato;
4. garantire che la denuncia venga sottratta dalla disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90;
5. garantire che il segnalante non subisca azioni discriminatorie, salva la tutela tramite i Sindacati.



Visto che è attivo presso il sito on-line, della Santa Marinella Servizi Srl, apposita sezione denominata, nella barra Amministrazione Trasparente “**Segnalazione di illeciti**” dedicata ai segnalatori, cd. Whistleblower (compresi cittadini, imprese ed associazioni) che possono usufruire delle seguenti modalità di inoltro delle segnalazione:

a) inviando nota di segnalazione al Responsabile Anticorruzione riportato nell'apposita sezione su PEC: anticorruzione@pec.santamarinellaservizi.it ;

b) inviando plico per posta ordinaria all'indirizzo di Via Aurelia 455 sede legale della Società.

Preso atto che:

- la recente normativa di cui alla L. 179/2017 ed in particolare per l'effetto del comma 6, art.1, individua particolari responsabilità in capo al RPTPC qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformi a quelle di cui al comma 5 delle Linee Guida ANAC con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00 mentre per il mancato svolgimento da parte dello stesso responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00;

- tale disposizione delinea in generale una forma di tutela astratta che deve essere tradotta con misure concrete di tutela del dipendente il quale, per effettuare la propria segnalazione, deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie e che, soprattutto, induca il segnalante a non avere timore di subire discriminazioni;

- ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è necessario che la gestione sia realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche esterne che consentano, prima di tutto, di non avere necessariamente la presenza fisica del segnalante e, in secondo luogo, di eludere la possibilità di essere intercettate rispetto ad una gestione interna.

Ritenuto necessario:

- a) attivare una procedura che rispetti i seguenti requisiti indicati dalle Linee Guida ANAC:

1. gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter che tracci l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
2. garantire la riservatezza del segnalante;
3. tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e/o discriminazioni;
4. tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni
5. accertarne la provenienza attraverso l'acquisizione di identità, qualifica e ruolo
6. adottare protocolli sicuri di trasmissione di dati attraverso strumenti di crittografia *end - to - end*



b) approvare il disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di mala gestione in modo di definire le regole operative con cui la Santa Marinella Servizi Srl applica l'istituto del Whistleblowing per la tutela dei dipendenti che segnalano comportamenti illeciti, a norma dell'art. 1, comma 51, della legge 190/2012, della L. 179/2017 ed in conformità con le linee guida ANAC approvate con determinazione n. 6 del 28/04/2015;

Vista la necessità di rinnovare, una Piattaforma “**Whistleblowing Intelligente**” che risponde prontamente a tutti i requisiti indicati dall'ANAC attraverso un applicativo che opera in modalità SaaS (Software as a Service) richiedendo quali risorse di base a disposizione dell'Ente solo un PC con connessione a Internet e che comprende anche gli aspetti di sicurezza, back up, spazio disco, integrità dei dati e aggiornamento, la quale è presente sul Me.PA. con un costo annuo di € 480,00 + IVA di legge;

Ritenuto di voler procedere ad affidamento diretto tramite Me.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 4 ANAC in materia di contratti pubblici sotto soglia comunitaria trattandosi di importo inferiore ad € 1.000,00;

Dato atto che al 07 settembre 2010 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, come integrata e modificata dagli art. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2010 n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari finalizzate a prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nella P.A.;

Preso atto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 - L.190/2014 ivi incluso il così detto “Split payment”;

Visti gli artt. 32 e 164 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che alla seguente fornitura di servizio corrisponde il numero **CIG** : ZCE303A58A

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate.



DETERMINA

1. **Di affidare direttamente** tramite procedura ME.PA. alla Società Technolink S.r.l. – Anticorruzione Intelligente, con sede a Torino, in Via P. Bagetti n. 10 – C.F.01119878715, la fornitura di una Piattaforma “Whistleblowing Intelligente” che risponde prontamente a tutti i requisiti indicati dall’ANAC attraverso un applicativo che opera in modalità SaaS (Software as a Service) richiedendo quali risorse di base a disposizione della Società solo un PC con connessione a Internet e che comprende anche gli aspetti di sicurezza, back up, spazio disco, integrità dei dati e aggiornamento, al costo annuo di € 480,00 + IVA di legge;
2. **Di dare atto che** la presente procedura è assunta ai sensi dell’art. 36, lettera a) comma 2 del Contratti pubblici;
3. **Di dare atto che** la liquidazione del servizio avverrà entro 60gg. dalla data di presentazione di regolare fattura che deve rispondere al criterio dello Split Payment, come disposto dalle normative vigenti in materia, unita all’indicazione del CIG. n. ZCE303A58A ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla certificazione aggiornata del Durc.
4. **Di dare atto** che il codice destinatario è il seguente: KRRH6B9

L’Amministratore Unico
Dott. Pietro Andolfi